

BANCA CRAS

CREDITO COOPERATIVO SOVICILLE

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BANCA CRAS - CREDITO COOPERATIVO SOVICILLE - RISERVATO A DETENTORI DI CORPORATE BOND E DI TITOLI DI "PAESI EMERGENTI" IN DEFAULT, DEPOSITATI PRESSO LA BANCA CRAS - CREDITO COOPERATIVO DI SOVICILLE - 01/12/2005 – 01/12/2025 ZERO COUPON.

CODICE ISIN IT000396387.0

1) Importo e taglio titoli.

Il prestito obbligazionario "Banca CRAS - Credito Cooperativo Sovicille 01/12/2005 – 01/12/2025 Zero Coupon" è emesso, nell'ambito dell'attività di raccolta di risparmio per l'esercizio del credito per un importo massimo di EURO 700.000 ed è costituito esclusivamente da titoli al portatore, aventi taglio pari a 1.000 euro e multipli di 1.000 euro, privi di cedole d'interesse. Il prestito sarà interamente ed esclusivamente immesso in gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione volontaria ai sensi del d.lgs. n. 213/98 art. 28, comma 3 e regolamento CONSOB 11768/98 art. 23 comma 3°; non si procederà di conseguenza alla stampa del certificato.

2) Modalità di collocamento e sottoscrizione.

Il prestito è riservato ai detentori dei titoli *corporate bond* e dei titoli emessi da "Paesi emergenti" in default, elencati al successivo punto 4) - d'ora innanzi convenzionalmente definiti "titoli protetti" depositati presso la BANCA CRAS - Credito Cooperativo Sovicille alla data della dichiarazione del default. Esso può essere sottoscritto presso gli sportelli della BANCA CRAS – Credito Cooperativo Sovicille dal 1 dicembre 2005 al 28 febbraio 2006, ed il suo collocamento si intende comunque esaurito al raggiungimento dell'ammontare massimo di euro 700.000, salvo chiusura anticipata senza preavviso a discrezione della Banca. Le eventuali proroghe alla sottoscrizione delle obbligazioni comportano la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

3) Prezzo di emissione.

Le obbligazioni sono sottoscrivibili, nel periodo di validità del prestito, per un importo corrispondente al valore nominale dei "titoli protetti" detenuti da ciascun depositante, ottenuto dalla risultante della somma algebrica dei seguenti fattori:

- Controvalore dell'investimento (totale eseguito), diminuito di:
- Ammontare delle cedole incassate fino al default, al tasso originario previsto dal titolo, nettato del tasso euribor a 6 mesi (media annua), considerato come rendimento privo di rischio;
- Valore di mercato dei vecchi titoli (siano essi ceduti, concambiati, ristrutturati o sempre in possesso del cliente per qualsiasi ragione); tale valore viene determinato nella misura di 30 su 100, uguale per tutti i titoli.

Le obbligazioni sono emesse sotto la pari, al prezzo di euro 311,80 per ogni obbligazione di euro 1.000 nominali. Per le sottoscrizioni successive al 1 dicembre 2005, in aggiunta, dovrà essere corrisposto il rateo d'interessi maturato dalla data di inizio di decorrenza del prestito fino a quella di sottoscrizione.

4) Caratteristiche del prestito.

Il prestito è riservato ai clienti della BANCA CRAS – Credito Cooperativo Sovicille che risultavano detenere presso il suddetto Istituto alla data della dichiarazione di default, i titoli obbligazionari emessi dai seguenti emittenti:

- Repubblica Argentina.
- Telecom Argentina.
- Parmalat spa.

- Parmalat Finance spa.
- Air Canada spa.
- Cirio spa.
- Finmek spa.
- Finmatica spa.
- Tecnodiffusione spa.
- Finpart spa.

5) Durata e modalità di rimborso del prestito.

Il prestito ha durata di 240 mesi che decorrono dal 1 dicembre 2005 e sarà integralmente rimborsato alla pari in unica soluzione il 1 dicembre 2025, senza spese o commissioni. Qualora il pagamento cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. Il rimborso delle obbligazioni avverrà presso gli sportelli della BANCA CRAS – Credito Cooperativo Sovicille.

6) Interessi e rendimenti finanziari.

Le obbligazioni non contemplano il pagamento di cedole d'interessi. La differenza tra l'importo corrisposto alla scadenza del prestito ed il prezzo di emissione (soggetta alla ritenuta fiscale di cui al successivo articolo 8), rappresenta gli interessi al tasso annuo lordo composto del 6%, calcolati sul prezzo di emissione e capitalizzati alla fine di ogni anno di vita dell'obbligazione stessa.

Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere d'interessi dalla data stabilita per il loro rimborso. Il ritardo dell'incasso del valore delle obbligazioni non darà luogo a nuovi interessi.

7) Termini di prescrizione.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono dopo cinque anni dalla data di pagamento degli interessi, e dopo dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile, per quanto riguarda il capitale.

8) Regime fiscale.

In base alla normativa attuale in vigore (d.lgs. n. 239/96 e d.lgs. n. 461/97), ai redditi di capitale (interessi, premi ed altri frutti) sulle obbligazioni si applica l'imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato d.lgs. n. 461/97. Le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa.

9) Garanzia.

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo dei portatori di titoli obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità ed i limiti previsti nello Statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale a scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto a cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente, il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i 3 mesi antecedenti l'evento del default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a Euro 103.291,38.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente.

L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questo conferito.

10) Varie.

La sottoscrizione delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti saranno effettuate mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico della Banca e nelle filiali della stessa. Le obbligazioni possono essere costituite in pegno. L'esercizio dei diritti incorporati nelle obbligazioni spetta al soggetto legittimato sulla base del regime di circolazione vigente per il titolo stesso.

11) Foro competente.

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, è competente in via esclusiva il Foro di Siena.

Tale disposizione non si applica qualora il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis del codice civile.